

## DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 1010

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.

(GU n.177 del 2-8-1948)

Vigente al: 17-8-1948

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il Consiglio di Stato in adunanza, generale e visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sulla proposta, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

### PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;

#### Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita' di pubblico interesse, determinate da eventi calamitosi, quali scosse telluriche, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamita' naturali.

In particolare tali lavori possono riguardare:

a) puntellamenti, demolizioni, sgombri ed altri lavori a tutela della pubblica incolumita';

b) ripristino provvisorio del transito, ferma restando, l'applicazione delle leggi 30 giugno 1904, n. 293, 29 dicembre 1904, n. 674 e 21 marzo 1907, n. 112, per l'esecuzione di opere definitive;

c) ripristino di acquedotti, e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell'igiene pubblica;

d) costruzione di ricoveri per le persone non abbienti rimaste senza tetto.

Ove se ne ravvisi la necessita' o la convenienza, potra' provvedersi, in via eccezionale, in luogo della costruzione di ricoveri, alla riparazione totale o parziale di edifici danneggiati previo invito al proprietario a procedere direttamente all'esecuzione dei lavori, con diffida per l'esecuzione di ufficio, nel quale caso il proprietario dell'immobile riparato sara' tenuto al rimborso totale o parziale della spesa sostenuta dall'Amministrazione nella

misura che sara' stabilita di volta in volta con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

All'assegnazione dei ricoveri di cui alla lettera d) del precedente art. 1 provvedera' una Commissione composta dal sindaco o da un suo delegato, dal comandante la locale stazione dei carabinieri e da un sinistrato nominato dal prefetto.

Art. 3.

All'esecuzione dei lavori di riparazione, ai sensi della lettera d) del precedente art. 1, il Ministero dei lavori pubblici provvede con le modalita' che riterra' piu' idonee.

Art. 4.

I lavori da eseguirsi a norma del presente decreto sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge.

Per i lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le aperture di credito, a favore dei funzionari delegati, possono effettuarsi fino al limite di L. 50.000.000.

Art. 5.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nel presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonche' dai diritti catastali.

Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dal presente decreto, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 12 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI - TUPINI - SCELBA  
- PELLA - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1948

Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 163. - FRASCA